

NON ERA UN PAESE PER DONNE
Contesti



a cura di
FRANCESCA CAVAGGIONI



Copyright © 2025 Pàtron Editore - Quarto Inferiore Bologna
ISBN 978885536684

I diritti di traduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. È vietata la riproduzione parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Prima edizione, Maggio 2025

Ristampa

5 4 3 2 1 0 2029 2028 2027 2026 2025

La pubblicazione è stata realizzata nell'ambito del Progetto PRIN 2022
"#EtiamEgo. Violence against women in ancient Rome: historical perspectives and symbolic constructions"

Finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP C53D23000230006. Misura PNRR: M4.C2.1.1.; avviso 104/2022.

Codice MUR: 2022PC8Y93

P.I. Silvia Giorcelli, Università di Torino
UL Padova: Francesca Cavaggioni, Luca Fezzi
Assegnista: Marco Rocco



CC BY 4.0

Casa Editrice Prof. Riccardo Pàtron & C. Srl - Via Badini, 12
Quarto Inferiore, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051.767 003
e-mail: info@patroneditore.com
sito: www.patroneditore.com

Stampa: Legodigit, Lavis (TN) per conto di Pàtron editore



Indice

<i>Premessa</i> , di Silvia Giorcelli	pag. 7
<i>Pazze di dolore, pazze d'amore: menadi, donne e follia in Grecia e a Roma</i> , di Pasquale Ferrara	» 11
<i>Intrare castra feminis non licet? Donne ed eserciti in età romana, tra presenza disconosciuta e negazione di diritti</i> , di Marco Rocco	» 33
<i>Mulieres etiam aliquot: congiurate, delatrici e violenza politica</i> , di Sara Borrello.....	» 69
<i>"Prigioniere dalla carnagione scura": le donne berbere nell'Africa giustiniana</i> , di Gaetano Arena	» 99
<i>"Colui che ha brandito un'ascia contro la propria moglie è un omicida": ratto e violenza domestica nelle epistole canoniche di Basilio di Cesarea</i> , di Margherita Cassia.....	» 117
<i>Biografie</i> di Margherita Cassia	» 135

"Colui che ha brandito un'ascia contro la propria moglie è un omicida": ratto e violenza domestica nelle epistole canoniche di Basilio di Cesarea

Margherita Cassia
(Università di Catania)

Abstract

L'epistolario di Basilio di Cesarea costituisce una testimonianza preziosa per l'analisi socioeconomica, politica e religiosa di alcune condotte violente attuate ai danni delle donne. In particolare, nelle lettere canoniche (188, 199 e 217) la donna non viene mai posta su un piano paritario rispetto all'uomo e l'"inferiorità" di lei appare direttamente proporzionale alla sua ridotta capacità di "resistere" al peccato. Il vescovo non si allinea alla coeva giurisprudenza romana laica sull'argomento, ma si adegua piuttosto ad alcuni canoni conciliari e a usi radicati nell'Anatolia tardoantica, dove la donna doveva riaccogliere in casa il marito adultero e persino esporsi a rischi enormi per la propria incolumità fisica.

The epistolary of Basil of Caesarea constitutes a valuable testimony for the socio-economic, political and religious analysis of certain violent conduct perpetrated against women. In particular, in the canonical letters (188, 199 and 217) the woman is never placed on a plan of parity with the man and her "inferiority" appears directly proportional to her reduced capacity to "resist" sin. The bishop does not align himself with contemporary secular Roman jurisprudence on the subject, but rather conforms to certain conciliar canons and customs rooted in late antique Anatolia, where the woman had to take her adulterous husband back into the home and even expose herself to enormous risks to her physical safety.

Keywords

Tarda Antichità, Asia Minore, vergini, schiave, vedove, rapimento, stupro, uxoricidio

Late Antiquity, Asia Minor, virgins, female slaves, widows, abduction, rape, uxoricide





Premessa

Ai fini dell'analisi socioeconomica, politica e religiosa di alcune condotte violente attuate ai danni delle donne nell'Asia Minore (Turchia) tardoantica l'epistolario (costituito da complessive 366 lettere) di Basilio (329-379 d.C.), vescovo di Cesarea di Cappadocia (odierna Kayseri al centro dell'altopiano anatolico), appare particolarmente utile per molti motivi: si tratta infatti dell'opera non soltanto di un grande teologo e dottore della Chiesa, ma anche di un personaggio appartenente a un'importante famiglia di grandi proprietari di terre ubicate sia in Ponto sia in Cappadocia (regioni "storiche" dell'Anatolia). Uno straordinario numero di figure femminili, strettamente imparentate con il Cappadoce, sono venerate come sante: si tratta infatti della nonna Macrina l'Anziana, della mamma Emmelia e della sorella Macrina la Giovane. Pure due dei tre fratelli furono santi e vescovi, ossia Gregorio di Nissa (probabilmente l'odierna Harmandalı) e Pietro di Sebaste (oggi Sivas), mentre il terzo, Nauczazio, nato dopo Basilio, si era dedicato fin da giovanissimo all'asceti presso il fiume Iris (oggi Yeşilirmak, "fiume verde") in Ponto, ma era tragicamente morto annegato, perché rimasto impigliato nelle reti da pesca che aveva invano tentato di districare dai fondali (Gregorio di Nissa, *Vita di Macrina*, 8-9; sull'ubicazione del luogo di romitaggio cfr. Cassia 2020, pp. 382-386).

Figura centrale all'interno delle tre generazioni di questa "armata di pii" (Gregorio di Nazianzo, *Epigrammi*, in *Anthologia Palatina*, 8, 161, v. 6) fu Emmelia (che in greco significa "armonia": Gregorio di Nazianzo, *Elogio di san Basilio*, orazione 43, 10; cfr. *Epigrammi*, in *Anthologia Palatina*, 8, 161, v. 1; 162, vv. 1 e 4; 163, v. 2; 164, v. 1; *Anthologiae Graecae Appendix*, 3, *Epigrammata demonstrativa*, 421, v. 3, p. 359 E. Cougny, Paris 1890), la quale, oltre alla primogenita Macrina, ebbe otto o forse nove figli dal marito Basilio il Vecchio (o il Retore), uomo noto per la sua austerità, ma da lei sposato – scrive il figlio Gregorio di Nissa (*Vita di santa Macrina*, 2; cfr. Quéré 2001, p. 69 per Basilio il Vecchio "modello" di Giuseppe) – per scongiurare il rischio di essere rapita da qualche pretendente respinto. Emmelia, infatti, orfana dei genitori nonché molto bella ed estremamente ricca, attirava schiere di spasimanti

che, rifiutati, meditavano di portarla via da casa e violentarla. Va precisato che nel diritto romano con *stuprum* si intendeva in effetti l'illecita unione tra un uomo e una donna senza vincoli matrimoniali fra di loro né con altre persone, mentre con la perifrasi *stuprum per vim* si faceva riferimento ad un atto sessuale estorto con la violenza (Rocco 2013, pp. 251-252; 256). Basilio il Vecchio, dunque, viene scelto per fornire alla giovanissima donna – la quale all'epoca dei fatti, per essere considerata in età "da marito", doveva avere tra i 12 e i 14 anni – un indispensabile "custode della propria vita" (φύλακα ... τῆς ἰδίας ζωῆς; Gregorio di Nissa, *Vita di santa Macrina*, 2), ma dalle fonti letterarie non viene indicato da chi fu assunta questa decisione: nelle parole del Nisseno Emmelia – chiamata sempre "madre" e mai per nome, in un'ottica certamente mariana, volta a enfatizzare il fatto che da lei discenderà Macrina "la Santa" (Giannarelli 1988, pp. 50-51; cfr. Marotta 1989, pp. 5-7; 18-22) – appare completamente sola, priva di fratelli e sorelle e persino di un tutore. Non v'è traccia, infatti, nelle testimonianze disponibili, dell'istituto della *tutela impuberum*, applicata quando un *pater familias*, morendo, lasciava *fili familias* impuberi, ossia incapaci di generare in quanto non ancora giunti alla maturità sessuale, fissata per i maschi al raggiungimento dei 14 anni e per le femmine al compimento dei 12; una volta raggiunta la pubertà, per i *pupilli* terminava la *tutela*, mentre le *pupillae* sarebbero ricadute nella *tutela mulierum* (Fayer 1994, pp. 395-397).

Basilio e il ratto

Dal ratto delle Sabine in poi, il rapimento a scopo di violenza e matrimonio è ben attestato nel mondo romano (tra gli studi più recenti: Bettini 2020, 19-40; Poletti 2021, 206-237), ma una costituzione dell'imperatore Costantino – datata dagli studiosi al 318, al 320 o al 326 e pervenuta all'interno del *Codice Teodosiano* (CTh. 9, 24, 1, *pr.*-2; cfr. Mommsen – Meyer 1905, p. 476; Seeck 1919, pp. 61; 63; 176; Brunn 1961, pp. 42; 44; Silvas 2008, pp. 111-112) – prescriveva pene molto severe per i rapitori di vergini e vedove e per i loro complici. Se le donne avessero dato il proprio assenso al rapimento, la pena previ-

sta sarebbe stata la condanna a morte; inoltre, se sottratte alla famiglia contro il proprio volere, sarebbero state escluse dalla successione testamentaria, perché non erano state capaci di badare a se stesse rimanendo in casa fino al matrimonio. Allo stesso modo, la fanciulla sarebbe stata comunque diseredata anche se la porta dell'abitazione fosse stata abbattuta dal rapitore, perché avrebbe dovuto chiedere aiuto ai vicini con grida e difendersi in tutti i modi. I genitori avrebbero subito la *deportatio* se non avessero perseguito il reato. Inoltre, se consenziente al rapimento, pure la nutrice della ragazza sarebbe stata giustiziata tramite ingestione di piombo fuso (cfr. Desanti 1986, p. 196; Evans-Grubbs 1989, pp. 59-83; Puliatti 1995, p. 502; Rizzelli 2000, p. 152; Botta 2004, pp. 107-109; 126; Van Dam 2005, pp. 13-15; Krause 2006, p. 168; Resta 2020, p. 156). Nel 354 Costanzo II ordinava di punire severamente chi avesse rapito una vergine o una vedova parimenti consacrata e negava alla donna la possibilità di vivere con il rapitore (*CTh.* 9, 25, 1; cfr. Puliatti 1995, p. 502); nel 364, ossia appena 10 anni dopo, Gioviano ribadiva che non solo il rapimento, ma anche il tentativo di sposare questa "tipologia" di donna sarebbe stato punito con la morte (*CTh.* 9, 25, 2; cfr. de Dominicis 1955, p. 65). Come ha notato Salvatore Puliatti, secondo Costanzo e Gioviano le donne non potevano essere ritenute consenzienti in quanto "incapaci" a causa dell'*infirmetas*, caratteristica "naturalmente" connessa con la loro appartenenza all'*imbecillus sexus* (Puliatti 1995, p. 502; cfr. Evans-Grubbs 2001, p. 224; Resta 2020, p. 157; Resta 2022, pp. 177-180).

Rispetto al quadro normativo sin qui delineato, ben diversa appare la posizione di Basilio quale emerge nelle tre lettere definite "canoniche" e indirizzate ad Anfilochio, vescovo di Iconio (oggi Konya in Turchia), cugino di primo grado di Gregorio di Nazianzo, terzo Padre Cappadoce oltre al Nisseno e allo stesso Basilio (Destephen 2008, pp. 106-133): anche se si tratta di "norme" da applicare agli erronei comportamenti dei fedeli di Iconio (in una epistola del 374, non pervenuta, Anfilochio chiedeva infatti a Basilio spiegazioni e indicazioni su singoli casi di disciplina ecclesiastica e penitenziale: Holl 1904, pp. 14-26; Joannou 1963, pp. 85-159; Salachas 1980, pp. 146-147, sugli antecedenti della normativa; de Halleux 1986,

pp. 381-392; Pouchet 1992, pp. 410; 416, nota 3; 419-429; Rousseau 1994, pp. 258-263; Van Dam 2003, pp. 143-145) e dunque le risposte ai quesiti specifici sono strettamente collegate al momento storico e alle aree geografiche interessate, tuttavia le epistole 188 (canoni 1-16, del 374 d.C.), 199 (canoni 17-50, del 375 d.C.) e 217 (canoni 51-84 del 375 d.C.) costituiscono davvero "un piccolo manuale di diritto canonico" (Destephen 2008, p. 116; cfr. Radde-Gallwitz 2017, p. 143).

Fra gli argomenti di maggiore interesse - eresie, adulteri, fornicazioni, aborti, omicidi volontari e involontari, scioglimenti del matrimonio, seconde e terze nozze, per fare solo alcuni esempi - più volte e per diversi motivi vengono menzionati rapimenti e stupri di donne (canoni 22, 25, 30, 37, 38, 49, 53).

Nel canone 22, Basilio scrive che

τοὺς ἐξ ἄρπαγῆς ἔχοντας γυναῖκας, εἰ μὲν ἄλλοις προμενηστευμένας εἶεν ἀφηρημένοι, οὐ πρότερον χρὴ παραδέχεσθαι πρὶν ἢ ἀφελέσθαι αὐτῶν καὶ ἐπ' ἐξουσία τῶν ἐξ ἄρχῆς μνηστευσασμένων ποιῆσαι, εἴτε βούλονται λαβεῖν αὐτάς εἴτε ἀποστῆναι. Εἰ δὲ σχολάζουσάν τις λάβοι, ἀφαιρεῖσθαι μὲν δεῖ καὶ τοῖς οἰκείοις ἀποκαθιστᾶν, ἐπιτρέπειν δὲ τῇ γνώμῃ τῶν οἰκείων, εἴτε γονεῖς εἶεν εἴτε ἀδελφοὶ εἴτε οἵτινες οὖν προεστῶτες τῆς κόρης, κἂν μὲν ἔλονται αὐτῇ παραδοῦναι, ἴστασθαι τὸ συνοικέσιον, ἐὰν δὲ ἀνανεύσωσι, μὴ βιάζεσθαι. Τὸν μὲντοι ἐκ διαφθορᾶς, εἴτε λαθραίας εἴτε βιαιοτέρας, γυναῖκα ἔχοντα ἀνάγκη τὸ τῆς πορνείας ἐπιγνῶναι ἐπιτίμιον. Ἔστι δὲ ἐν τέσσαρσιν ἔτεσιν ὥρισμένη τοῖς πορνεύουσιν ἡ ἐπιτίμις. Χρὴ τῷ πρώτῳ ἐκβάλλεσθαι τῶν προσευχῶν καὶ προσκλαίειν αὐτοὺς τῇ θύρᾳ τῆς ἐκκλησίας, τῷ δευτέρῳ δεχθῆναι εἰς ἀκρόασιν, τῷ τρίτῳ εἰς μετάνοιαν, τῷ τετάρτῳ εἰς σύστασιν μετὰ τοῦ λαοῦ ἀπεχομένους τῆς προσφορᾶς, εἴτα αὐτοὺς ἐπιτρέπεσθαι τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγαθοῦ.

Coloro che possiedono una donna per averla rapita, se l'hanno rapita quando era già stata promessa a un altro, non si possono accogliere prima che sia tolta a quello e ridata a colui al quale era stata promessa, per vedere se voglia prenderla o lasciarla. Se invece uno rapisce una donna libera, bisogna riprendergliela, renderla ai familiari, genitori o fratelli o chiunque sia preposto alla tutela della fanciulla. Se questi vogliono dargliela, si faccia il matrimonio. Ma se rifiutano, non debbono essere costretti. Se uno possiede una donna in seguito a stupro, sia doloso sia violento, si deve riconoscere punibile con la pena

comminata ai fornicatori; e la pena stabilita per i fornicatori è di quattro anni. Nel primo anno debbono essere tenuti lontani dalle preghiere pubbliche e piangere presso la porta della chiesa; nel secondo si possono ammettere, ma soltanto in qualità di uditori; nel terzo si possono ammettere alla confessione; nel quarto alla assemblea del popolo, ma senza il diritto alla oblazione. Soltanto dopo questo periodo possono accostarsi alla comunione (trad. it. Regaldo Raccone 1966, pp. 534-535).

Il canone 25 chiarisce che

ὁ τὴν διεφθαρμένην ὑφ' ἑαυτοῦ εἰς γυναῖκα κατέχων τὸ μὲν ἐπὶ τῇ φθορᾷ ἐπιτίμιον ὑποστήσεται, τὴν δὲ γυναῖκα ἔχειν συγχωρηθήσεται.

Colui che tiene in moglie la donna violata da lui stesso subirà la pena prevista per la violenza, ma potrà tenerla in moglie (trad. it. Regaldo Raccone 1966, 535).

Nel canone 30 si legge che

περὶ τῶν ἀρπαζόντων κανόνα μὲν παλαιὸν οὐκ ἔχομεν, ἰδίαν δὲ γνώμην ἐποιησάμεθα· τρία ἔτη καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς συναρπάζοντας αὐτοῖς ἔξω τῶν εὐχῶν γίνεσθαι. Τὸ δὲ μὴ βιαίως γενόμενον ἀνεύθυνόν ἐστιν, ὅταν μὴ φθορὰ ἢ μηδὲ κλοπὴ ἡγουμένη τοῦ πράγματος. Αὐτεξουσία δὲ ἡ χήρα, καὶ ἐπ' αὐτῇ τὸ ἀκολουθῆσαι. Ὡστε τῶν σχημάτων ἡμῖν οὐ φροντιστέον.

Su coloro che rapiscono una vedova non abbiamo un canone di antica tradizione, ma abbiamo espresso il nostro parere personale: essi e i loro complici devono essere esclusi dalle preghiere pubbliche per tre anni. Se il fatto avviene senza violenza, non sono soggetti a pena, qualora né stupro né violenza guidino l'azione. Infatti la vedova è padrona di sé e dipende soltanto da lei seguire o no i suoi rapitori. Perciò non dobbiamo prendere in considerazione le vane apparenze (trad. it. Regaldo Raccone 1966, pp. 538-539).

Il canone 37 attesta come possa anche verificarsi una situazione decisamente "eccezionale":

μετὰ τὸ ἀφαιρεθῆναι τὴν ἀλλοτρίαν ὁ γαμήσας ἐπὶ μὲν τῇ πρώτῃ μοιχείᾳ ἐγκληθήσεται, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ ἀνεύθυνος ἔσται.

Colui che sposa la donna di un altro dopo che gli è stata rapita la sua, riguardo alla prima sarà accusato di adulterio; riguardo alla seconda non sarà ritenuto colpevole (trad. it. Regaldo Raccone 1966, p. 540).

Ai fini di quest'indagine sembra importante inserire all'interno dei canoni concernenti il ratto o la violenza contro le donne anche il canone 38, perché, sia pure brevemente, è contemplata la volontà femminile di autodeterminarsi rispetto alle decisioni paterne, portatrici anche di diritto nei confronti della figlia, la quale ultima, invece, si allontana (forse fugge oppure acconsente al rapimento?) con un uomo:

αἱ κόραι αἱ παρὰ γνώμην πατρὸς ἀκολουθήσασαι πορνεύουσι, διαλλαγέντων δὲ τῶν γονέων δοκεῖ θεραπείαν λαμβάνειν τὸ γεγονός· οὐκ εὐθὺς δὲ εἰς τὴν κοινωνίαν ἀποκαθίστανται, ἀλλὰ ἐπιτιμηθήσονται τρία ἔτη.

Le fanciulle che seguono un uomo contro la volontà del padre, fornicano; se però i genitori si riconciliano, la situazione appare sanabile. Tuttavia non sono ammesse subito alla comunione, ma saranno punite per un periodo di tre anni (trad. it. Regaldo Raccone 1966, pp. 540-541).

Quest'affermazione trova ulteriore conferma nel canone 40, perché si commina la pena per la fornicazione alla schiava che si concede a un uomo senza il volere del padrone (ἡ παρὰ γνώμην τοῦ δεσπότητος ἀνδρὶ ἐαυτὴν ἐκδιδούσα ἐπόρνευσεν), e nel contempo si ricollega anche al 49, dove si legge che

αἱ πρὸς ἀνάγκην γενόμεναι φθοραὶ ἀνεύθυνοι ἔστωσαν. Ὡστε καὶ ἡ δούλη, εἰ ἐβιάσθη παρὰ τοῦ οἰκείου δεσπότητος, ἀνεύθυνός ἐστιν.

Gli stupri perpetrati con la violenza non diano luogo ad accusa. Pertanto anche una schiava, se subisce violenza dal proprio padrone, è innocente (trad. it. con modifiche Regaldo Raccone 1966, p. 544).

Infine, pure il canone 53, relativo alla schiava vedova che si risposa dopo essere stata rapita, riveste un certo interesse ai fini di quest'analisi:

ἡ χήρα δούλη τάχα οὐ μέγα ἔπταισεν, ἐλομένη δεύτερον γάμον ἐν σχήματι ἄρπαγῆς. Ὡστε οὐδὲν τούτου ἔνεκεν ἐγκαλεῖσθαι χρή. Οὐ γὰρ τὰ σχήματα κρίνεται, ἀλλ' ἡ προαίρεσις. Δῆλον δὲ ὅτι τὸ τῆς διγαμίας μένει αὐτὴν ἐπιτίμιον.

La vedova schiava forse non pecca gravemente se accede a seconde nozze sotto la forma del rapimento. Perciò non la si deve accusare per questa colpa. Infatti non si giudicano le forme, ma la volontà. È chiaro tuttavia che resta ferma per lei la pena comminata per la bigamia (trad. it. Regaldo Raccone 1966, p. 602).

Come si può notare, quanto al rapimento e alla restituzione della donna promessa in moglie, Basilio nel canone 22 non si allinea alla legislazione imperiale, bensì piuttosto segue quella dei canoni conciliari: il concilio di Ancyra del 314 disponeva infatti che, anche se erano state violentate, le fidanzate rapite venissero restituite ai fidanzati (Concilio di Ancyra, *Canoni*, 11; cfr. Sardella 2016, pp. 93-94; Resta 2020, p. 158). In aggiunta, il Cappadoce propone semmai un "matrimonio riparatore" che rimediasse alla perdita della verginità sentita come "assassinio" dell'onore della famiglia e non certo come "aggressione" al corpo della donna, della quale non venivano presi in considerazione né la volontà né i sentimenti. In questo canone si indicava anche la pena per i violentatori, il cui crimine era equiparato alla fornicazione e prevedeva un'espiazione per quattro anni (cfr. anche l'*ep.* 270 sulla restituzione di una fanciulla rapita e sulla punizione da comminare a tutto il villaggio che ha accolto e custodito la donna). Della "scelta" delle fanciulle libere si tratta invece nel canone 38, nel quale si chiarisce che le donne che hanno seguito un uomo "contro la volontà paterna" (παρὰ γνώμην πατρός) – se i genitori si riconciliano con loro – devono essere punite per la fornicazione con l'esclusione dalla comunione per tre anni. In questo caso la fanciulla – definita genericamente ἡ κόρη – non si configura certo come soggetto incapace di autodeterminazione, ma chiaramente punibile, sia pure in misura minore: l'*imbecillus sexus*, dunque, non appare nella fattispecie soggetto a *infirmitas*. Se, però, c'è stato uno "stupro con la violenza", neppure la schiava violentata dal padrone può essere accusata (canone 49), mentre se la schiava si è concessa senza il volere del padrone si tratta di fornicazione (canone 40). E proprio su quest'ultimo peccato che si appunta spesso la riflessione di Basilio, il quale,

nei canoni 20 e 21, rileva un diverso trattamento dell'uomo che può rimanere nella sua casa, mentre la donna viene cacciata via (cfr. Torres Prieto 1986-1987, p. 233).

Lo stato psicofisico della donna violata e la qualità della sua esistenza quotidiana non vengono presi in considerazione e neppure si allude alla possibilità che si verifichi un suicidio, secondo una modalità del tutto diversa da quanto scriveva in Occidente san Girolamo, il quale nel 393 d.C. elogiava i "gesti anticonservativi" di donne a rischio di stupro o stuprate, quali le figlie di Fidone nell'Atene dei Trenta Tiranni (404-403 a.C.) o le figlie di Scedasi/Leuttro in Beozia, il cui gesto avrebbe causato la sconfitta spartana a Leuttra nel 371 a.C. (Girolamo, *Epistola contro Gioviano*, 1, 41, PL 23, coll. 271-272; cfr. Vihervalli 2023, p. 100). La morte autoinflitta – evento nel quale, in filigrana, si possono individuare certamente le figure "archetipiche" romane di Lucrezia e Virginia, l'una suicida perché disonorata, l'altra accoltellata dal padre per non diventare vittima di stupro – era dunque sentita come l'unica scelta possibile rispetto a una vita "senza onore". Nella medesima prospettiva si collocano anche gli esempi che esaltano il suicidio per evitare lo stupro adottati da Ambrogio e Giovanni Crisostomo nella seconda metà del IV secolo d.C. (Ambrogio, *Epistole*, 37, 38, PL 16, col. 1093; Giovanni Crisostomo, *Su santa Pelagia vergine e martire*, 1, 2, PG 50, col. 579; ampia discussione in Vihervalli 2023, pp. 100-102). Per Agostino, invece, il suicidio di Lucrezia non sarebbe comunque stato "onorevole", perché ella avrebbe acconsentito alla violenza e, in generale, l'atto di togliersi la vita non può essere ritenuto una via da perseguire, perché le pulsioni involontarie del corpo andrebbero sempre tenute ben distinte dai moti dell'anima (Agostino, *La città di Dio*, 1, 16; cfr. Vihervalli 2023, pp. 102-104).

Inoltre, per quanto riguarda la vedova, che pure si colloca al "secondo posto" dopo la vergine nella scala di valori verso la perfezione spirituale (Giannarelli 1988, p. 16; cfr. Resta 2022, p. 184, il quale nota come, in base al canone 18, la vedova, inferiore alla vergine, possa peccare "meno" della vergine stessa), Basilio la ritiene padrona di sé e in grado di scegliere se seguire o meno i rapitori (canone 30): nel caso di un rapimento senza violenza, non deve essere comminata alcuna pena. Il canone 41 chiarisce che la vedova ha facoltà di risposarsi e solo dopo i

sessant'anni – quando cioè poteva entrare a far parte dell'*ordo viduarum* – può essere ammessa alla comunione a condizione che interrompa la convivenza (canone 24; cfr. Torres Prieto 1986-1987, pp. 230-231). Persino la vedova schiava "non pecca gravemente se accede a seconde nozze sotto la forma del rapimento" (canone 53). La possibilità di scegliere individuata da Basilio per una categoria femminile "particolare" ma non infrequente come la vedova ben si collega con la condizione della propria madre, la facoltosa Emmelia, che, vedova fin da giovane, non si risposò, bensì – con il fondamentale aiuto della figlia maggiore Macrina – si adoperò per il benessere economico della numerosa famiglia, pagando le tasse a ben tre governatori, dal momento che i suoi possedimenti ricadevano in altrettante regioni dell'Asia Minore, ossia Cappadocia, Ponto e Armenia (Gregorio di Nissa, *Vita di santa Macrina*, 5).

Anche le vedove potevano essere oggetto di violenza: si ha notizia nell'*Elogio funebre di san Basilio* scritto dall'amico Gregorio di Nazianzo (Gregorio di Nazianzo, *Elogio di san Basilio*, orazione 43, 56) di una donna di alto rango destinataria di una corte così serrata da parte dell'*assessor* ("assistente") di un giudice da essere costretta a rifugiarsi in chiesa e mettersi sotto la protezione di Basilio. Il Nazianzeno aggiunge che il vescovo "aveva stabilito norme per tutti i casi di questo tipo" (τῶν τοιούτων ἅπασι νομοθέτην), riferendosi forse al diritto d'asilo nelle chiese, ma è anche probabile, a nostro avviso, che alludesse, nemmeno troppo velatamente, ai canoni appena discussi su rapimento e violenza ai danni delle donne.

Una volta contratto legalmente il matrimonio, Basilio (canone 9) ricorda che il legame, come si legge nei Vangeli di Matteo (5, 32; 19, 9), Marco (10, 11-12) e Luca (16, 18), può essere sciolto solo in caso di adulterio, anche se questa legge si applica per lo più alla donna che resta "macchiata" qualora commetta il peccato di infedeltà coniugale, ma deve riprendere in casa il marito adultero e non può ripudiarlo neppure in caso di violenze ai suoi danni o di perdita di denaro (ἡ δὲ συνήθεια καὶ μοιχεύοντας ἄνδρας καὶ ἐν πορνείαις ὄντας κατέχεσθαι ὑπὸ γυναικῶν προστάσσει... Εἴτε γὰρ τυπτομένη μὴ φέρουσα τὰς πληγὰς, ὑπομένειν ἐχρῆν μᾶλλον ἢ διαζευχθῆναι τοῦ συνοικοῦντος· εἴτε τὴν εἰς χρήματα ζημίαν μὴ φέρουσα, οὐδὲ αὕτη ἢ πρόφασις

ἀξιόλογος). Come ha scritto Valerio Neri, per quanto attiene alla πορνεία degli uomini, Basilio «non sembra dunque manifestare una piena convinzione personale, ma rispetta senza remore la tradizione» (Neri 2014, p. 197). Soltanto nel 449 d.C. la costituzione di Teodosio II inserirà fra le cause legali per la richiesta di divorzio avanzata dalla donna i maltrattamenti con la frusta, soprusi che non possono essere perpetrati nei confronti dei liberi (CI 5, 17, 8, 2:... *si se verberibus, quae ab ingenuis aliena sunt, adficientem probaverit*; cfr. Neri 2014, pp. 207-208).

Basilio e l'uxoricidio

Qualora, però, il marito, in preda all'ira, avesse ucciso la moglie con un'ascia, sarebbe stato dichiarato e punito come omicida volontario, al pari di chi usa una spada o uno strumento simile (canone 8):

ὁ ἀξίνη παρὰ τὸν θυμὸν κατὰ τῆς ἑαυτοῦ γαμετῆς χρησάμενος φονεὺς ἐστὶ. Καλῶς δέ με ὑπέμνησας καὶ ἀξίως τῆς σεαυτοῦ συνέσεως εἶπεῖν περὶ τούτων πλατύτερον, διότι πολλὰ ἐν τοῖς ἔκουσίοις καὶ ἀκουσίοις διαφοραί. Ἀκούσιον μὲν γάρ ἐστι παντελῶς καὶ πόρρω τοῦ κατάρξαντος τὸ ἀκοντίσαντα λίθον ἐπὶ κύνα ἢ δένδρον ἀνθρώπου τυχεῖν. Ἡ μὲν γὰρ ὀρμηὴ ἦν τὸ θηρίον ἀμύνασθαι ἢ τὸν καρπὸν κατασεῖσαι, ὑπέβη δὲ αὐτομάτως τῇ πληγῇ κατὰ πάροδον ὁ παραπασών, ὥστε τὸ τοιοῦτον ἀκούσιον. Ἀκούσιον μέντοι καὶ εἴ τις βουλόμενος ἐπιστρέψαι τινὰ ἱμάντι ἢ ῥάβδῳ μὴ σκληρᾷ τύπτει, ἀποθάνῃ δὲ ὁ τυπτόμενος. Ἡ γὰρ πρόθεσις ἐνταῦθα σκοπεῖται, ὅτι βελτιῶσαι ἢ βούλετο τὸν ἀμαρτάνοντα, οὐκ ἀνελεῖν. Ἐν τοῖς ἀκουσίοις ἐστὶ κάκεῖνο τὸ ἀμυνόμενόν τινα ἐν μάχῃ, ξύλῳ ἢ χειρὶ, ἀφειδῶς ἐπὶ τὰ καίρια τὴν πληγὴν ἐνεγκεῖν, ὥστε κακῶσαι αὐτόν, οὐχ ὥστε παντελῶς ἀνελεῖν. Ἀλλὰ τοῦτο ἤδη προσεγγίζει τῷ ἔκουσίῳ. Ὁ γὰρ τοσοῦτῳ χρησάμενος ὀργάνῳ πρὸς ἄμυναν ἢ ὁ μὴ πεφεισμένως τὴν πληγὴν ἐπαγαγὼν δῆλός ἐστι διὰ τὸ κεκρατῆσθαι ὑπὸ τοῦ πάθους ἀφειδῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ὁμοίως καὶ ὁ ξύλῳ βαρεῖ καὶ ὁ λίθῳ μείζονι τῆς δυνάμεως τῆς ἀνθρωπίνης χρησάμενος τοῖς ἀκουσίοις ἐναριθμεῖται, ἄλλο μὲν τι προελόμενος, ἄλλο δὲ τι ποιήσας. Ὑπὸ γὰρ τοῦ θυμοῦ τοιαύτην ἤνεγκε τὴν πληγὴν ὥστε ἀνελεῖν τὸν πληγέντα· καίτοι ἡ σπουδὴ ἦν αὐτῷ συντρίψαι τυχόν, οὐχὶ δὲ καὶ παντελῶς θανατῶσαι. Ὁ μέντοι ξίφει χρησάμενος ἢ ὧτινι οὖν τοιοῦτῳ οὐδεμίαν ἔχει παραίτησιν, καὶ μάλιστα ὁ τὴν ἀξίνην ἀκοντίσας. Καὶ γὰρ οὐδὲ ἀπὸ χειρὸς φαίνεται πλήξας, ὥστε τὸ μέτρον τῆς πληγῆς ἐπ' αὐτῷ εἶναι, ἀλλ' ἡκόντισεν, ὥστε καὶ τῷ βάρει τοῦ σιδήρου καὶ τῇ ἀκμῇ καὶ τῇ

διὰ πλείστου φορᾷ ὀλεθρίαν ἀναγκαίως τὴν πληγὴν γενέσθαι. Ἐκούσιον δὲ πάλιν παντελῶς καὶ οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχον οἷόν ἐστι τὸ τῶν ληστῶν καὶ τὸ τῶν πολεμικῶν ἐφόδων. Οὗτοι μὲν γὰρ διὰ χρήματα ἀναιροῦσι τὸν ἔλεγχον ἀποφεύγοντες, οἳ τε ἐν τοῖς πολέμοις ἐπὶ φόνους ἔρχονται, οὔτε φοβῆσαι οὔτε σωφρονίσαι, ἀλλ' ἀνελεῖν τοὺς ἐναντιουμένους ἐκ τοῦ φανεροῦ προαιρούμενοι.

Colui che ha brandito un'ascia contro la propria moglie è un omicida. Hai fatto bene e in modo degno della tua saggezza a suggerirmi di parlare piuttosto diffusamente di questo argomento, poiché c'è molta differenza tra gli omicidi volontari e quelli involontari. Del tutto involontario è al di fuori delle intenzioni di chi ha commesso il fatto è, per esempio, che una pietra, che aveva di mira un cane o un albero, colpisca invece un uomo. L'intenzione era infatti di respingere l'animale o di fare cadere il frutto; invece si è trovato sotto la mira l'occasionale passante; perciò un tale atto è involontario. Sarebbe omicidio involontario anche se uno, volendo punire un altro, lo battesse con una sferza o con un bastone non duro, ma il colpito ne morisse egualmente. Qui infatti bisogna considerare il proposito di correggere colui che aveva sbagliato, non di ucciderlo. Fra gli omicidi involontari si può annoverare anche questo esempio: quando cioè, difendendosi da qualcuno in battaglia, con un'arma di legno o con le mani, uno assesta il colpo senza risparmiare le parti vitali, in modo, sì, da far del male all'altro, ma non da finirlo completamente. Ma questo si avvicina già all'omicidio volontario. Colui infatti che si serve di un tale strumento per difendersi o che ha inferto il colpo senza riguardo è evidente che non vuole risparmiare l'altro, soggiogato com'è dalla sua ira. Parimenti, anche colui che si serve di un bastone pesante o di una pietra troppo grossa per le forze dell'uomo si deve enumerare tra gli omicidi volontari, in quanto uno era il suo scopo, ma un altro è stato l'esito. Infatti, mosso dall'ira, ha inferto un colpo tale da uccidere l'avversario, sebbene il suo scopo fosse quello di colpire chi colpiva e non proprio di uccidere. Colui poi che usa la spada o qualsiasi strumento del genere e soprattutto chi colpisce con l'ascia non ha alcuna giustificazione. Infatti non appare neppure colpire con la mano, in modo da poter misurare la violenza del colpo, ma colpisce in modo inevitabilmente mortale, sia per il peso stesso del ferro, sia perché esso è tagliente, sia perché il colpo è inferto da lontano. È ancora assolutamente volontario e non of-

fre alcuna possibilità di dubbio l'omicidio compiuto da ladroni o nelle insidie della guerra. Costoro infatti uccidono per denaro, tentando di sottrarsi al giudizio. Quanti vanno in guerra per uccidere hanno innegabilmente lo scopo non di intimorire e neppure di punire, ma di uccidere gli avversari (trad. it. con modifiche Regaldo Raccone 1966, pp. 497-498).

Nel passo ricorre per ben due volte il termine ἄξινη, da intendersi come "ascia" - ossia un arnese provvisto di lama perpendicolare al manico (come la zappa) usata dai falegnami per sbazzare il legno - piuttosto che come "scure", la quale invece è dotata di una lama parallela a un lungo manico e si usa con due mani. L'ascia, infatti, può essere brandita con una sola mano - come la spada - e ben si accorda con un gesto dettato dall'ira contro la propria moglie o motivato dall'aggressione violenta contro il nemico. Questo è l'unico canone in cui si parla di uxoricidio, mentre negli altri (7, 11, 13, 54-57) l'interesse non è rivolto alle vittime bensì agli autori del delitto, ossia gli omicidi involontari, sia laici sia religiosi, che uccidono dei ladri. Per chi commette questi reati è in ogni caso possibile la riammissione all'interno della Chiesa dopo un adeguato periodo di penitenza (da 11 a 30 anni).

Considerazioni conclusive

Nonostante la presenza nella propria famiglia di sante, vergini e vedove - tra le quali la madre Emmelia, che, una volta rimasta orfana, giovanissima e facoltosa, per non essere rapita e stuprata, dovette sposare Basilio il Vecchio, marito e "guardia del corpo" - Basilio nelle lettere canoniche non pone mai la donna sullo stesso piano dell'uomo, ma la considera un essere "inferiore" quanto alla capacità di "resistere" al peccato e di conseguenza soggetta a un'espiazione di durata minore.

La posizione del vescovo non appare di fatto allineata alla coeva giurisprudenza romana laica, poiché egli talora si adegua ai canoni conciliari talaltra accoglie sostanzialmente usi ben radicati in Ponto e Cappadocia, dove era previsto un trattamento diverso per il marito fornicatore o adultero e per la moglie, in un rapporto asimmetrico che se da un lato non trova spiegazione giuridica - se non la salvaguardia

dell'"onore" della famiglia – dall'altro non viene corretto né tantomeno contestato: la moglie, nella speranza che il coniuge si redima, deve in ogni caso sopportare la violenza domestica senza lamentarsi e non v'è traccia di una preoccupazione per la condizione di salute fisica e psichica della donna, per la sua volontà e per i suoi sentimenti, nemmeno quando il marito osa brandire un'ascia contro di lei.

Colpisce tuttavia – ma non sorprende affatto – l'"occhio di riguardo" riservato da Basilio alle vedove (e ai loro talora ingenti patrimoni): in questa peculiare attenzione rivolta ad una tipologia di donna che sceglieva di non risposarsi e che, però, correva il rischio di un rapimento non si può affatto escludere che abbia inciso il vissuto personale del vescovo, figlio di una madre ricchissima, rimasta vedova molto giovane e dunque "preda", almeno potenzialmente, molto ambita.

Riferimenti bibliografici

- Bettini 2020 = M. Bettini, *Sposare una Sabina*, in A. McClintock (a cura di), *Storia mitica del diritto romano*, Bologna 2020, pp. 19-40.
- Botta 2004 = F. Botta, "Per vim inferre". Studi su "stuprum" violento e "raptus" nel diritto romano e bizantino, Cagliari 2004.
- Bruun 1961 = P. Bruun, *Studies in Constantinian Chronology*, New York 1961.
- Cassia 2020 = M. Cassia, *Medicina cristiana 'lontano dalla città'. L'archiatra Melezio e l'ἐσχατιά*, in GIF 72, 2020, pp. 377-402.
- De Dominicis 1955 = M.A. de Dominicis, *Riflessi di costituzioni imperiali nel Basso Impero nelle opere della giurisprudenza postclassica*, Trieste 1955.
- Desanti 1986 = L. Desanti, *Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore*, in SDHI 52, 1986, pp. 195-217.
- Destephen 2008 = S. Destephen, *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 3. Prosopographie du Diocèse d'Asie (325-641)*, Paris 2008, s.v. Amphilochios I, évêque d'Iconium (Lycaonie), pp. 106-133.
- Evans-Grubbs 1989 = J. Evans-Grubbs, *Abduction Marriage in Antiquity: A Law of Constantine (CTh IX. 24. 1) and its Social Context*, in JRS 79, 1989, pp. 59-83.
- Evans-Grubbs 2001 = J. Evans-Grubbs, *Virgins and Widows, Show-girls and Whores: Late Roman Legislation on Women and Christianity*,

- in R. Mathisen (ed.), *Law, Society and Authority in Late Antiquity*, Oxford 2001, pp. 220-241.
- Fayer 1994 = C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte I*, Roma 1994.
- Giannarelli 1988 = E. Giannarelli, *S. Gregorio di Nissa. La vita di s. Macrina*, Roma 1988.
- Halleux 1986 = A. de Halleux, *L'économie dans le premier canon de Basile*, in *ETHL* 62, 1986, pp. 381-392.
- Holl 1904 = K. Holl, *Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern*, Tübingen-Leipzig 1904.
- Joannou 1963 = P.P. Joannou, *Discipline générale antique (IV^e-IX^e s.). Les canons des Pères Grecs, 2*, Grottaferrata 1963.
- Krause 2006 = J.-U. Krause, *Kriminalgeschichte der Antike*, München 2004, trad. it. *La criminalità nel mondo antico*, Roma 2006.
- Marotta 1989 = E. Marotta, *Gregorio di Nissa. Vita di Santa Macrina*, Roma 1989.
- Mommsen - Meyer 1905 = Th. Mommsen - P.M. Meyer, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmonianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, vol. 1, 2, Berolini 1905.
- Neri 2014 = V. Neri, *I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d.C.)*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, Santarcangelo di Romagna (RN) 2014, pp. 189-209.
- Poletti 2021 = B. Poletti, *The Enemy's Brides: Dionysius of Halicarnassus on the Abduction of the Sabine women*, in *Histos* 15, 2021, pp. 206-237.
- Pouchet 1992 = R. Pouchet, *Basile le Grand et son univers d'amis d'après sa correspondance. Une stratégie de communion*, Roma 1992.
- Puliatti 1995 = S. Puliatti, *Dicotomia vir-mulier e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali*, in *SDHI* 61, 1995, pp. 471-529.
- Quéré 2001 = F. Quéré, *La femme et le Pères de l'Église*, Desclée de Bouwer, Paris 1997, trad. it. *La donna e i Padri della Chiesa*, Fossano (CN) 2001.
- Radde-Gallwitz 2017 = A. Radde-Gallwitz, *Basil of Caesarea, Canonical Letters (Letters 188, 199, and 217)*, in E. Muehlberger (ed.), *The Cambridge Edition of Early Christian Writings. Volume 2. Practice*, Cambridge-New York 2017, pp. 143-167.

- Regaldo Raccone 1966 = A. Regaldo Raccone, *S. Basilio. Epistolario*, Ancona 1966.
- Resta 2020 = M. Resta, *Sul corpo delle donne: note su ratto e stupro nella legislazione canonica tardoantica*, in *Paradigmi del maschile e femminile nel cristianesimo antico*. Atti del XLVII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana (Roma 9-11 maggio 2019), Roma-Firenze 2020, pp. 155-162.
- Resta 2022 = M. Resta, *Lay or Consecrated, Subjected and Subtracted. The Abduction of Women in the 4th Century Canonical Legislation*, in *Augustinianum* 62/1, 2022, pp. 177-188.
- Rizzelli 2000 = G. Rizzelli, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce 2000.
- Rocco 2013 = M. Rocco, *Fausta, Costantino e lo stuprum per vim*, in *RSA* 43, 2013, pp. 243-260.
- Rousseau 1994 = Ph. Rousseau, *Basil of Caesarea*, Berkeley 1994.
- Salachas 1980 = D. Salachas, *Le lettere canoniche di S. Basilio*, in *Nicolaus. Rivista di Teologia Ecumenico-Patristica* 8, 1980, pp. 145-157.
- Sardella 2016 = T. Sardella, *La famiglia cristiana: il fidanzamento nella costruzione di una identità religiosa*, in V. Neri – B. Girotti (a cura di), *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, Milano 2016, pp. 79-100.
- Seeck 1919 = O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919.
- Silvas 2008 = A.M. Silvas, *Macrina the Younger, Philosopher of God*, Turnhout 2008.
- Torres Prieto 1986-1987 = J.M. Torres Prieto, *Tipología femenina en las Epístolas de San Basilio: principios teóricos y manifestación práctica*, in *Studia Historica. Historia Antigua* 4-5, 1986-1987, pp. 227-234.
- Van Dam 2003 = R. Van Dam, *Families and Friends in Late Roman Cappadocia*, Philadelphia 2003.
- Van Dam 2005 = R. Van Dam, *The Disruptive Impact of Christianity in Late Roman Cappadocia*, in M. Williams (ed.), *The Making of Christian Communities in Late Antiquity and the Middle Ages*, London 2005, pp. 7-25.
- Vihervalli 2023 = U. Vihervalli, *Shame on whom? Changing clerical Views on raped Women in Late Antiquity*, in S. Deacy – J. Malheiro Magalh – J. Zacharski Menzies (eds.), *Revisiting Rape in Antiquity. Sexualized Violence in Greek and Roman Worlds*, London-New York-Oxford 2023, pp. 99-110.